

Tribunale Ordinario di \_\_\_\_\_  
--Sezione Civile - Giudice Dott. \_\_\_\_\_

R.G.N. \_\_\_\_\_

Per

il sig. \_\_\_\_\_

(Avv.ti \_\_\_\_\_ )

- attore

Contro

la \_\_\_\_\_

(Avv. \_\_\_\_\_ )

- convenuta

la \_\_\_\_\_

- convenuta contumace

la sig.ra \_\_\_\_\_

- convenuta contumace

Memoria di replica

In relazione alla succinta comparsa conclusionale di controparte, si rende doverosa una breve replica.

Controparte, anche in questa occasione, al di là di una generica contestazione di stile in merito al contenuto della domanda di parte attrice, si limita a ribadire di aver transatto le posizioni delle sigg.re \_\_\_\_\_.

Questa circostanza, peraltro, non risulta essere mai stata contestata, come non risulta essersi mai negato di aver ritirato la somma (come di consueto, tardivamente offerta) di € \_\_\_\_\_ in conto del maggior dovuto riguardo la posizione del sig. \_\_\_\_\_.

Viceversa, risulta del tutto in veritiera l'affermazione di aver "...tentato di definire la vertenza, ma, senza esito", poiché come dimostrato per tabulas, a fronte delle reiterate richieste di parte attrice (sempre e, comunque, documentate - vedi lettere dello studio legale in data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), la \_\_\_\_\_, giammai si è peritata di offrire importi in via provvisoria, ovvero, quantomeno, replicare in merito, limitandosi, solo allorché risultava essere già stato notificato l'atto di citazione, a definire in parziale transazione alcune delle posizioni pendenti (sigg.ri \_\_\_\_\_).

A conferma di ciò, vale nuovamente la pena di sottolineare come la compagnia assicuratrice non abbia in alcun modo prodotto i risultati dei propri accertamenti tecnici condotti precedentemente alla pendenza processuale, rispettivamente sulla persona del sig. \_\_\_\_\_ e sull'autoveicolo di proprietà di quest'ultimo, così come andato distrutto e, successivamente, demolito.

Riguardo poi le risultanze della consulenza medica, abbiamo già precisato nella comparsa conclusionale la ns. valutazione. Non possiamo, quindi, condividere la limitata quanto parziale contabilizzazione operata da controparte, che oltre che attestarsi su parametri e criteri non idonei, si riporta ad una valutazione non aggiornata all'attualità, omettendo poi, scientemente, di ricomprendere altre voci e costi del danno!

Infine, con riferimento alla contestazione del danno alle cose (anche qui, reiteratamente, generica – parte convenuta non prende posizione sulle singole e distinte voci adeguatamente documentate), ci si limita ad osservare come il danno da inabilità temporanea che, riguardo al

periodo di impedimento parziale si accavallerebbe per gli ultimi \_\_\_\_ giorni (dall' \_\_\_\_ all'\_\_\_\_) con l'inizio del noleggio dell'autovettura da parte del sig. \_\_\_\_\_, proprio perché "relativo" e non assoluto, non impediva a quest'ultimo, seppur con sforzo, di sostenere degli spostamenti che con l'ausilio di un'autovettura, gli evitavano di ricorrere ad altrui mezzi di locomozione.

Alla luce di tali precisazioni e sottolineato, ancora una volta, come la compagnia assicuratrice, anche in corso di causa, si sia ostinatamente rifiutata di addivenire ad una definizione transattiva, si insiste nell'accoglimento delle ragioni patrimoniali del sig. \_\_\_\_\_, condannandosi, altresì, quest'ultima ad una adeguata rifusione delle spese di lite.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_